

CAMERA DEI DEPUTATI N. 106

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DETOMAS

Nuove disposizioni in materia di contratti di trasferimento
della proprietà o del godimento dell'azienda

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività di impresa nei ritmi della società moderna richiede procedure snelle che le consentano di svilupparsi senza gli ostacoli burocratici che rischiano di limitarne l'esercizio.

In Italia, la semplificazione della vita amministrativa è tanto più necessaria per favorire lo sviluppo di una moderna imprenditoria che consenta di rendere più competitivo ed europeo il mercato del lavoro.

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di una semplificazione delle procedure e dei contratti che regolano il trasferimento della proprietà dell'azienda o il godimento della stessa, attraverso un ampliamento del numero di soggetti a ciò legittimati e una agevolazione delle procedure necessarie. Prima del 1993, la normativa disponeva semplicemente che i contratti per l'iscrizione nel

registro delle imprese venissero denunziati a cura delle parti entro il termine prestabilito.

Successivamente, la legge 12 agosto 1993, n. 310, recante « Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli », all'articolo 6, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, introducendo l'obbligatorietà della prestazione del notaio rogante o autenticante a garanzia del contratto stesso contro eventuali utilizzi illeciti delle operazioni di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda.

La volontà del legislatore, nel redigere il testo delle norme contenute nella citata legge n. 310 del 1993 era finalizzata a introdurre e garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle suddette

operazioni. Si ritiene tuttavia che tale finalità non venga assolutamente snaturata se si consente ad altri professionisti di adempiere agli obblighi di cui la legge n. 310 del 1993 ha investito i soli notai.

La presente proposta di legge prevede dunque che i soggetti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché dei consulenti del lavoro possano anch'essi adempiere alle disposizioni di pubblicità che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese e la registrazione del contratto.

In tal modo si permetterebbe a molti imprenditori di avvalersi di un *iter* meno complesso, potendo essi appoggiarsi sulla consulenza e sulle prestazioni di professionisti legali, fiscali e aziendali con i quali hanno già avviato rapporti di lavoro.

Di norma, infatti, sono proprio i commercialisti o gli avvocati che predispongono gli atti e i documenti necessari per i trasferimenti di proprietà o per l'acquisi-

zione del godimento dell'azienda e dunque appare ragionevole permettere agli stessi soggetti di portare a compimento le procedure da essi avviate.

La semplificazione risulta evidente e comporta per gli imprenditori vantaggi sia in termini economici che di tempo, senza intaccare le competenze dei notai che rimarrebbero inalterate.

A garanzia dell'operato di queste categorie di professionisti vi sono i rispettivi ordini e albi professionali che, essendo assoggettati al controllo del Ministero della giustizia, assicurano un'adeguata vigilanza sui propri iscritti. Inoltre, le sedi degli ordini professionali diventerebbero anche archivio di raccolta delle informazioni sui contratti di cui all'articolo 2556 del codice civile, in modo da agevolare e facilitare il controllo sia da parte degli organi della categoria, che da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le funzioni assegnate ai notai dall'articolo 2556 del codice civile possono essere svolte, con i medesimi obblighi, anche dagli avvocati, dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, nonché dai consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. Sono estesi ai professionisti di cui al comma 1 le funzioni e gli adempimenti previsti per i notai dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 2.

1. Gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro sono tenuti a dare comunicazione dell'elenco dei contratti di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile all'albo professionale di appartenenza entro lo stesso termine previsto per l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Presso ogni albo e ordine professionale è tenuto un apposito registro in cui i presidenti annotano l'elenco dei contratti di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile, comunicati dai propri iscritti. Alle informazioni contenute in tale registro possono accedere, in qualsiasi momento, l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001230